

## **Contributo di ANIMA a seguito dell'OH del 30.12.2020**

### ***BREXIT IN DOGANA - LA CIRCOLARE 49/2020***

[massaro@anima.it](mailto:massaro@anima.it)

A seguito dell'OH del 30.12.2020, che ha dimostrato ancora una volta il livello di attenzione posto da ADM al tema della nuova relazione con UK fornendo pieno supporto alle imprese italiane nell'affrontare i connessi cambiamenti, si inviano le seguenti osservazioni.

- **Circolare 49/2020**

Con particolare riguardo al paragrafo II “Adempimenti dichiarativi all’esportazione”, si intende manifestare pieno consenso con le disposizioni adottate da ADM.

L’applicazione dell’articolo 221 RE, comporta, come specificato nel corpo della circolare stessa, un decongestionamento degli Uffici di confine, già molto impegnati nelle attività di controllo sulle merci in arrivo e su quelle già sdoganate in partenza, senza peraltro impedire, giuridicamente, la possibilità di presentare le merci per lo sdoganamento negli uffici di confine qualora tale scelta abbia motivazioni logistiche apprezzabili (così come precisato sia dalla normativa unionale sia dalla prassi nazionale).

Inoltre, il rispetto delle regole previste nel citato articolo 221, comporterebbe una sana ed ulteriore diffusione del luogo approvato all’export e, con essa:

- rispetto della competenza territoriale dell’ufficio di esportazione che conosce molto meglio degli uffici di confine caratteristiche e organizzazione delle imprese esportatrici;
- incrementata possibilità di utilizzo della resa FCA che, come già accennato nella Circolare, consentirebbe di soddisfare sia le esigenze commerciali degli esportatori, sia lo svolgimento delle operazioni doganali in piena sicurezza e rispetto delle norme;
- accrescimento della cultura doganale in azienda e del “*customs management*”, con acquisizione di piena consapevolezza sull’importanza strategica degli istituti e delle norme doganali.

Tali finalità e conseguenze sono, inoltre, coerenti con lo sviluppo dello sdoganamento centralizzato, che consentirà un’ulteriore ottimizzazione dei processi, “sganciando” l’attività di elaborazione e verifica dei documenti doganali dalla presenza fisica delle merci nell’ufficio di assoggettamento al vincolo: infatti, con lo sdoganamento centralizzato si arriverà a concentrare presso gli uffici più

prossimi alle realtà aziendali il controllo amministrativo e i *post control audit* che caratterizzeranno, in futuro, sempre più l'attività delle nostre dogane.

- **Accordo UE-UK: *Statement on origin***

Come nell'EUJEPA siglato con il Giappone, l'accordo tra UE e UK non prevede esplicitamente l'utilizzo del *Registered Exporter*, essendo il sistema REX proprio della UE (e non necessariamente condiviso dagli altri Paesi accordisti).

La dicitura relativa allo *statement on origin* dei due accordi è effettivamente la medesima:

***EUJEPA (ANNEX 3-D)***

(Period: from ..... to .....<sup>(1)</sup>)

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No .....<sup>(2)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin<sup>(3)</sup>.

(Origin criteria used<sup>(4)</sup>)

.....

(Place and date<sup>(5)</sup>)

.....

(Printed name of the exporter)

.....

<sup>(2)</sup> Indicate the reference number through which the exporter is identified. For the European Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations of the European Union. For the Japanese exporter, this will be the Japan Corporate Number. Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank.

***Accordo UE-UK (ANNEX ORIG-4)***

(Period: from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>)

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ...<sup>(2)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>(3)</sup> preferential origin.

.....<sup>(4)</sup>

(Place and date)

.....

(Name of the exporter)

<sup>2</sup> Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations applicable within the United Kingdom. Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank.

Per esplicita indicazione della nota (2), il campo relativo all'*Exporter reference No* può essere lasciato vuoto. Pertanto, tale "*number*" non dovrebbe corrispondere all'*EORI*, essendo esso obbligatorio per qualsiasi tipo di operazione di esportazione.

Pertanto, si ritiene trattarsi del REX, unico metodo attraverso il quale i Paesi accordisti, in questo caso UK, potrebbero in futuro avere prova di esistenza dell'esportatore UE (non avendo UK più accesso diretto alle banche dati UE).

- **Dialogo con autorità doganali francesi: *logistics envelope***

Nella [guida](#) pubblicata dalla *Direction Générale des douanes et droits indirects* è prevista la possibilità per gli operatori di utilizzare una *logistics envelope* (pag. 24), ossia una busta virtuale che conterrebbe tutte le dichiarazioni doganali di una spedizione (a *groupage* o meno) in un unico *barcode*, permettendo l'espletamento delle formalità di uscita dalla UE molto più fluide.

Potrebbe essere di grande utilità, negli scambi con UK, l'integrazione di tale soluzione nel sistema informativo doganale italiano attraverso, eventualmente, un dialogo diretto con il sistema DELTA francese.